



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.10**

**30-04-2020**

**OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta a porte chiuse, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Richaud Laura	Sindaco	Presente in videoconferenza
Costabel Emanuele Valentino	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Leger Riccardo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Ghigo Renato Alessandro	Consigliere	Presente in videoconferenza
Clot Varizia Fabio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Gelato Lorenzo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Artero Barbara	Consigliere	Presente in videoconferenza
Castagno Daniela	Consigliere	Presente in videoconferenza
Ghigo Valdo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Genre Ferruccio	Consigliere	Assente
Bertalmio Monica	Consigliere	Assente

**Totale Presenti 9, Assenti 2**

Assiste alla seduta il Segretario comunale Maglione Tiziana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono*

*aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con*

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 30-4-2020, n.9 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria";

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Richiamato** l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 05.02.2000, n. 2;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa;

1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60‰
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00‰
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	5,60 ‰
4	Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;	7,00 ‰
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰ ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un'attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta nella misura del 1,00 ‰
6	Beni merce	1,00 ‰
7	Aree fabbricabili	7,6‰

2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;

3) di dare atto che il valore delle delle aree fabbricabili come previsto dall'art. 13, comma 3 del "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria" è così definito:

#### TABELLA "A"

##### VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ZONA NORMATIVA	DESTINAZIONE DELLA ZONA	INDICE FONDARIO	RAPPORTO DI SUPERFICIE	VALORE €/MQ
ZC6 capoluogo	Zona di completamento	< 0,50		8,26
		0,50-0,75		13,43
		0,75 – 1,00		20,14
		> 1,00		27,37

ZC4 capoluogo	Zona di completamento	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		8,26 13,43 20,14 27,37
ZC3 capoluogo	Zona di completamento	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		8,26 13,43 20,14 27,37
ZC1 capoluogo	Zona di completamento	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		8,26 13,43 20,14 27,37
ZC2 frazione Eirassa	Zona di completamento	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		7,75 12,39 18,59 24,79
ZC5 frazione Baissa	Zona di completamento	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		7,75 12,39 18,59 24,79
ZN1 frazione Villasecca Inferiore	Zone di nuovo impianto	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		7,75 12,39 18,59 24,79
ZN4 frazione Pian Faetto	Zone di nuovo impianto	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		7,75 12,39 18,59 24,79
ZN5 frazione Serre Giors	Zone di nuovo impianto	< 0,50 0,50-0,75 0,75 – 1,00 > 1,00		7,75 12,39 18,59 24,79
IR1 – IR2	Zona artigianale		< 30%	4,13
IR1 – IR2	Zona artigianale		30%-50%	5,68
IR1 – IR2	Zona artigianale		< 50%	9,81
ZD1 Cassas	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30% 30%-50% < 50%	4,13 5,68 9,81
ZD2 Cassas	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30% 30%-50% < 50%	4,13 5,68 9,81
ZD3 Traverse	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30% 30%-50% < 50%	4,13 5,68 9,81
ZD4	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30% 30%-50% < 50%	4,13 5,68 9,81
ZD6 Serre Marco	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30% 30%-50% < 50%	4,13 5,68 9,81

ZD7	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30%	4,13
			30%-50%	5,68
			< 50%	9,81
ZD8 Villasecca Inf.	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30%	4,13
			30%-50%	5,68
			< 50%	9,81
ZD9 Morasso	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30%	4,13
			30%-50%	5,68
			< 50%	9,81
ZD10	Zone per depositi e/o bassi fabbricati		< 30%	4,13
			30%-50%	5,68
			< 50%	9,81

**NOTE:**

- ◆ Nel Capoluogo non ci sono zone di nuovo impianto. Le ZN1e ZN2 sono soppresse (DCC n. 24/98)

**RIDUZIONI:** gli importi sopra citati sono ridotti delle seguenti percentuali:

- ◆ 100% per le aree di inedificabilità assoluta per condizioni di natura idrogeologica e/o di utilizzazione del suolo.
- ◆ 50% per le aree di edificabilità ridotta per condizioni di natura idrogeologica e geomorfologia.
- ◆ 70% per le aree a verde privato.
- ◆ 75% per le aree adibite a spazi pubblici.

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

**Successivamente**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Vista** la suddetta proposta di deliberazione;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Acquisito** il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;

**Con voti** unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

**Successivamente**, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Richaud Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maglione Tiziana

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Copia conforme all'originale** un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 06-05-2020 al giorno 21-05-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 06-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Solaro Graziano

---

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziano Solaro

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziano Solaro

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_ per  
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  
 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.  
Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Solaro Graziano